

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N. 8025/2016 R.G.N.R.,

N. 4145/2017 R.G.G.I.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

art. 409 cpp

Il Giudice per le Indagini preliminari, esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero nel procedimento

indicato in epigrafe e acceso nei confronti di

----- Cooperativa e-----

--- spa -

come in atti identificati per il delitto di cui all'art,590 II e III

co cp e art. 25 septies D.Lvo 231/01

sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 18.09.2018 e

a scioglimento della riserva ivi assunta;

rilevato

che l'infortunio occorso il 28.04.2014 all'operaio S----- N.----- dipendente e socio lavoratore di N.---- ----- Cooperativa di----- (MI) - all'interno dello deposito di C----- di Z----- di I----- D----- spa (appaltatrice del lavoro di facchinaggio a N.----) sinché stava caricando bobine di carta del peso di circa 700 kg l'una su di un vagone risulta essersi verificato in ragione dell'utilizzo da parte di I----- D ----- per tenere separate le diverse bobine nel sovrapporre in altezza, di pannelli di panforte truciolato anziché di pannelli in legno multistrato e tale circostanza ha consentito, nel momento di tiraggio delle cinghie di ancoraggio, che il pannello di una bobina superiore cedesse in quanto non sufficientemente resistente alla pressione del nastro;

la circostanza dell'inidoneità dei pannelli poteva essere facilmente verificata dai responsabili della sicurezza aziendale in ragione della presenza su tutti i pannelli allora in uso di scanalature che ne evidenziavano la scarsissima resistenza meccanica a fronte della movimentazione e ancoraggio di materiali molto pesanti;

dato atto che la fornitura di attrezzature di lavoro non idonee, oltre che causa dell'evento lesivo, costituisce violazione dell'art. 71 D.Lvo 81/2008, ma che, tuttavia, il rappresentante legale di I. D. spa è deceduto nelle more del procedimento e alla società, di per sé, non può attribuirsi, pur nella mancata adozione di un modello organizzativo, un'omissione diretta a soddisfare un interesse o vantaggio dell'Ente come evidenziato dall'esiguo costo dei pannelli più idonei alle operazioni che si stavano svolgendo in occasione dell'infortunio, sì da potersene escludere una responsabilità ai sensi del D.Lvo 231/01;

considerato, quanto alla posizione di N. C. e del relativo rappresentante legale, che le concrete modalità dell'infortunio non coinvolgono profili di preparazione o di dotazione di presidi antinfortunistici del dipendente della ditta affidataria dei lavori di facchinaggio, il quale che risulta aver compiuto a regola d'arte le proprie mansioni, sicché la responsabilità di tale Società deve essere esclusa come indicato dal Pubblico Ministero;

Ritenuto che gli approfondimenti investigativi indicati dall'opponente non risultino funzionali a superare a modificare le conclusioni negative in punto di responsabilità degli indagati in relazione ai profili indicati;

PQM

Dispone l'archiviazione del procedimento e al restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda la Cancelleria.

Vicenza, 03.10.2018

Depositato in Cancelleria 03/10/2018